

P. D. L.

**“MODIFICA DEGLI ART.24 E 43 DELLO
STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA”**

I Consiglieri proponenti



**Rocco Palese
Francesco Damone
Nicola Marmo
Giammarco Surico
Lucio Tarquinio**

P. D. L.

“MODIFICA DEGLI ART. 24 E 43 DELLO STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA”

RELAZIONE

La presente proposta di legge modifica gli articoli n.24 e 43 dello Statuto della Regione Puglia.

Modifica art.24:

Coerentemente con quanto proposto nel programma della recente competizione elettorale al fine della riduzione dei costi della politica si propone la riduzione del numero dei consiglieri regionali da 70 a 50 (comma 1).

Si propone anche di stabilire che in nessun caso la legge elettorale regionale per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale può incrementare il numero di consiglieri regionali stabilito dallo Statuto Regionale (comma 2).

Modifica art.43:

E necessario altresì prevedere la modifica dell'art.43 introducendo il limite massimo di due componenti esterni della Giunta Regionale come possibili assessori esterni (comma 3).

Il risparmio conseguito per la sola riduzione dei 20 Consiglieri regionali per l'intera legislatura è di 25 milioni di euro.

Si auspica un iter velocissimo per l'approvazione della presente proposta .

I Consiglieri

Rocco Palese
Francesco Damone
Nicola Marmo
Giammarco Surico
Lucio Tarquinio

P. D. L.

“MODIFICA DEGLI ART. 24 E 43 DELLO STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA”

Art. 1

1. Il primo comma dell'art.24 dello Statuto della Regione Puglia è così modificato:
“Il Consiglio Regionale è composto da cinquanta Consiglieri eletti a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto”.
2. All'articolo 24 dello Statuto della Regione aggiungere il seguente comma:
“2 bis In nessun caso la legge elettorale di cui al comma precedente può incrementare il numero dei consiglieri regionali stabilito dal presente articolo”.
3. Il comma 5 dell'art.43 dello Statuto della Regione Puglia è così modificato:
“Possono essere nominati componenti della Giunta Regionale, fino ad un numero massimo di due, i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di Consigliere regionale”.